



## CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

*Intesa relativa a disposizioni di prima attuazione dello stipulando contratto collettivo nazionale integrativo riguardanti le progressioni all'interno delle aree e quelle dalla prima alla seconda area funzionale*

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle OO.SS. nazionali rappresentative:

**Visto** il CCNL relativo al personale del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 28 maggio 2004, di seguito denominato "CCNL";

**Visti** gli articoli 4, 5, 84 e 85 del CCNL riguardanti la contrattazione integrativa e i relativi tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo, nonché la costituzione e l'utilizzo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di seguito denominato "Fondo";

**Visti** gli articoli 82 e 83 del CCNL concernenti lo sviluppo economico all'interno delle aree funzionali;

**Visto** l'art. 100 del CCNL riguardante la riqualificazione del personale con passaggi dalla prima alla seconda area funzionale;

**Considerato** che l'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati, ai sensi del sopraccitato art. 5, comma 1, del CCNL, in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;

**Visto** l'accordo sulla costituzione del Fondo per il 2005 sottoscritto il 28 luglio 2005;

**Ritenuto** che occorre pervenire alla rapida sottoscrizione nella sua completezza del contratto integrativo dell'Agenzia delle Entrate, di seguito denominato "CCNI", poiché, limitarsi alla firma di un mero accordo stralcio su una singola materia quando è ormai imminente la scadenza del quadriennio 2002-2005 del CCNL, non sarebbe compatibile con la logica, condivisa dalle Parti, di un efficace ed efficiente sistema di relazioni sindacali e rischierebbe inoltre di generare la percezione di un puro e semplice accantonamento dell'ampia gamma di questioni che il CCNL rimette alla contrattazione integrativa di Agenzia, con la conseguente sopravvivenza *sine die* del vecchio contratto integrativo dell'ex Ministero delle finanze, già in regime di ultrattività da quasi quattro anni;

**Ritenuto**, tuttavia, che, per il loro carattere innovativo, alcuni punti da articolare nel CCNI, quali il sistema classificatorio per profili e mestieri, gli sviluppi di carriera, gli incarichi organizzativi e professionali e la promozione della polivalenza, già oggetto di ampia discussione nelle riunioni finora svoltesi, richiedono ulteriori approfondimenti e che però, in una logica pragmatica di progressivo avanzamento dell'intesa sull'intero articolato, sia possibile ed auspicabile raggiungere - al fine di corrispondere ad aspettative diffuse - un

accordo sulla questione relativa alle progressioni all'interno delle aree nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale;

**Ritenuto** che, per esigenze di celere operatività delle predette progressioni, occorre prendere in considerazione, fra i criteri enucleati dal CCNL e integrabili in contrattazione integrativa, quelli di cui all'art. 82, comma 6, lettere a) e b), dando comunque il necessario rilievo, come prescritto dallo stesso CCNL, all'apprezzamento diversificato della professionalità valutata nelle sue basilari dimensioni costitutive, quali l'assenza di demerito e la correttezza deontologica, fondamentale per la tutela del prestigio del personale dell'Agenzia e, di riflesso, per l'immagine e la credibilità dello stesso modello istituzionale dell'Agenzia;

### CONCORDANO

quanto segue:

1. Tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato all'Agenzia delle Entrate alla data del 31 dicembre 2005, con esclusione di quello comandato da altre Amministrazioni pubbliche, potrà partecipare, presentando apposita istanza, alle procedure di progressione da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva. Il personale inquadrato nella prima area funzionale ha titolo a partecipare, in attuazione dell'art. 100, comma 2, del CCNL, alla procedura di passaggio alla seconda area funzionale.
2. Con le somme aventi carattere di certezza e stabilità, specificate nell'accordo per la costituzione del Fondo relativo all'anno 2005, si procederà ad attivare i passaggi specificati nell'allegata tabella A.
3. Le graduatorie, a livello centrale, regionale e provinciale, per il conferimento delle posizioni di cui al punto 2 sono determinate con i criteri di valutazione indicati nell'allegata tabella B, così come previsto dalle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 83 del CCNL. Non beneficiano delle progressioni coloro che, negli ultimi due anni, hanno riportato sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 67, comma 2, del CCNL. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell'eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
4. L'inquadramento nella nuova posizione economica avverrà, per i passaggi di cui al punto 2, con decorrenza 31 dicembre 2005, con esclusione da tale decorrenza del personale che ha beneficiato nei due anni precedenti di passaggi di posizioni economiche.
5. Le posizioni di cui al presente accordo sono rideterminate in aumento con successiva intesa, ove dovesse risultare non conferita parte delle posizioni di cui alle procedure concorsuali in atto ai sensi dell'art. 15 del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001.
6. Con successiva intesa, in sede di costituzione del Fondo per il 2006, da definire entro gennaio 2006, sulla base delle risorse certe e stabili già quantificate e di quelle che si

renderanno disponibili anche a seguito dell'entrata in vigore delle norme sull'autofinanziamento delle Agenzie fiscali contenute nella legge finanziaria 2006, saranno concordati, mediante lo scorrimento delle graduatorie già formate, gli ulteriori passaggi di fascia retributiva in modo da completare, con riguardo alla fase di prima attuazione del CCNL, il percorso di progressioni retributive all'interno delle aree per tutte le categorie di personale dell'Agenzia delle Entrate.

7. Il presente accordo entrerà in vigore non appena approvato dai competenti organi di controllo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL e sottoscritto definitivamente dalle Parti. Il giorno successivo sarà diramato l'avviso di selezione. Un volta approvato, l'accordo costituirà parte integrante delle disposizioni di prima attuazione dello stipulando Contratto nazionale integrativo dell'Agenzia delle Entrate.
8. Il confronto sull'articolato complessivo proseguirà a partire dal 10 gennaio 2006 per concludersi con la sottoscrizione del contratto integrativo entro lo stesso mese di gennaio.

Roma, 28 dicembre 2005

<b>Agenzia delle Entrate</b>	<b>Organizzazioni sindacali</b>	
FIRMATO	<b>CGIL/FP</b>	FIRMATO
	<b>CISL/FPS</b>	FIRMATO
	<b>UIL/PA</b>	FIRMATO
	<b>CONFSAL/UNSA</b>	FIRMATO
	<b>RDB/PI</b>	NON FIRMA
	<b>FLP</b>	NON FIRMA
	<b>CISAL/INTESA</b>	FIRMATO

**Tabella A**

<b>CCNI Agenzia Entrate 2002 - 2005</b>			ABRUZZO	BASILICATA	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA R.	FRIULI V.G.	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	SARDEGNA	SICILIA	TOSCANA	TRENTO	UMBRIA	V. D'AOSTA	VENETO	CENTRALI	
<b>passaggi posizione economica 2005</b>																									
dalla posizione economica	alla posizione economica	unità																							
1^ area - F1	2^ area - F1	<b>197</b>	3	3	1	7	26	3	3	19	3	5	1	3	10	15	1	14	6	1	5	-	8	20	
1^ area - F2	2^ area - F1	<b>600</b>	1	6	2	40	53	10	9	19	7	39	14	4	24	117	3	51	22	1	15	4	24	10	
2^ area - F1	2^ area - F2	<b>1.500</b>	83	22	10	34	117	101	33	151	69	128	32	13	112	118	100	123	68	33	19	4	109	22	
2^ area - F2	2^ area - F3	<b>1.500</b>	45	18	3	43	169	78	40	175	55	150	47	14	127	65	43	153	101	17	32	5	89	33	
2^ area - F3	2^ area - F4	<b>1.500</b>	61	18	20	45	134	101	29	137	48	205	39	15	91	110	30	131	100	14	22	5	105	37	
3^ area - F1	3^ area - F2	<b>1.000</b>	18	7	6	16	62	85	33	62	28	182	33	4	102	27	29	36	72	14	19	5	112	47	
3^ area - F3	3^ area - F4	<b>500</b>	20	6	7	15	45	34	10	46	16	68	13	5	30	37	10	44	33	5	7	2	35	12	
3^ area - F4	3^ area - F5	<b>500</b>	8	4	11	7	66	35	7	19	20	29	9	3	49	47	16	105	21	13	4	-	15	12	
<b>7.297</b>			240	84	60	207	672	447	164	628	245	806	188	60	545	536	233	656	424	97	125	24	497	194	

Tabella B

<b>Esperienza professionale maturata</b>	
Esperienza professionale maturata nell'attuale fascia retributiva di appartenenza per ciascun anno o periodo superiore al semestre	punti 1,25
Esperienza professionale maturata nelle altre fasce retributive diverse da quella di appartenenza per ciascun anno o periodo superiore al semestre	punti 1,00
<b>Punteggio massimo per esperienza professionale: punti 25</b>	

<b>Valutazione dei titoli di studio</b>	<b>area seconda</b>	<b>area terza</b>
Diploma di scuola dell'obbligo	punti 11	
Diploma di scuola superiore (3 anni)	punti 13	punti 13
Diploma di scuola superiore (4/5 anni)	punti 15	punti 15
Diploma di laurea breve	punti 17	punti 17
Diploma di laurea	punti 19	punti 19
Diploma di laurea materie specifiche	punti 21	punti 21
Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto ai corsi di dottorato di ricerca o corsi di specializzazione / seconda laurea specifica / abilitazione professionale specifica	punti 25	punti 25
<b>Punteggio massimo per il titolo di studio: punti 25 (vale il titolo più elevato)</b>		